

# CONTRATTO DI INSERIMENTO

## **ART.54 D.LGV 276/03**

ACCORDO INTERCONFEDERALE DELL' 11/02/2004

CONTRATTO FINALIZZATO A REALIZZARE, MEDIANTE UN PROGETTO INDIVIDUALE E DI ADATTAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI, L'INSERIMENTO O IL REINSEIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO.

E' RIVOLTO ALLE SEGUENTI CATEGORIE DI PERSONE;

- a) soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni
- b) disoccupati di lunga durata (più di 12 mesi) di età compresa tra i 29 ed i 32 anni
- c) lavoratori con più di 50 anni privi di lavoro
- d) lavoratori che abbiano perso il posto da almeno due anni
- e) donne residenti in aree ad alto tasso di disoccupazione
- f) persone disabili (ex L.68/99)

PER POTER UTILIZZARE QUESTA TIPOLOGIA CONTRATTUALE IL DATORE DI LAVORO DEVE AVER ASSUNTO ALMENO IL 60% DEI LAVORATORI CON CONTRATTO DI INSERIMENTO CHE SIANO VENUTI A SCADERE NEI 18 MESI PRECEDENTI. QUESTA LIMITAZIONE NON SI APPLICA QUALORA NEI 18 MESI PRECEDENTI L'ASSUNZIONE DEL LAVORATORE SIA VENUTO A SCADERE UN UNICO CONTRATTO

NON E' NECESSARIA ALCUNA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA.

IL CONTRATTO VA STIPULATO IN FORMA SCRITTA; LA DURATA NON PUO ESSERE INFERIORE A 9 MESI O SUPERIORE AI 18 (36 PER I DISABILI); NON E' RINNOVABILE TRA LE STESSE PARTI.

LA FORMAZIONE TEORICA NON POTRA' ESSERE INFERIORE A 16 ORE.

INCENTIVI:

IN ATTESA DELLA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NON SONO PREVISTI INCENTIVI PER L'INSERIMENTO DEI SOGGETTI DI ETA' COMPRESA TRA I 18 ED I 29 ANNI

PER LE RESTANTI CATEGORIE DI PERSONE GLI INCENTIVI RESTANO GLI STESSI DELLA DISCIPLINA PREVIGENTE:

- DATORI DI LAVORO NON AVENTI NATUTA DI IMPRESA ED IMPRESE OPERANTI NEL CENTRO NORDO RIDUZIONE DEL 25% DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI;

- IMPRESE DEL CENTRO NORD OPERANTI NEL SETTORE COMMERCIO E TURISMO CON MENO DI 15 DIPENDENTI RIDUZIONE DEL 40% DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI;
- IMPRESE ARTIGIANE CONTRIBUZIONE DOVUTA IN MISURA FISSA COME PER GLI APPRENDISTI

#### FASE TRANSITORIA:

I CFL VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA E QUELLI STIPULATI SUCCESSIVAMENTE SULLA BASE DI PROGETTI APPROVATI ENTRO TALE DATA, CONTINUANO AD ESPLICARE INTEGRALMENTE GLI EFFETTI ANCHE RELATIVAMENTE ALLE AGEVOLAZIONI.

QUESTA TIPOLOGIA CONTRATTUALE NON SI APPLICA NEL PUBBLICO IMPIEGO CHE PUÒ ANCORA RICORRERE AI C.F.L.

#### CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

La Riforma del Mercato del Lavoro, c.d. Legge Biagi, operativa dal 24.10.2003, ha introdotto il CONTRATTO DI INSERIMENTO, in sostituzione del CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, con la precisazione che la sua applicazione riguarda *solo* i datori di lavoro privati.

- Per i datori di lavoro pubblici (per le Pubbliche Amministrazioni) resta in vigore la tipologia contrattuale e la disciplina previgente, sia legislativa che contrattuale (cfr. disposizioni del Contratto Collettivo di lavoro applicato).
- ◆ La definizione dei **piani individuali di inserimento** è demandata ai Contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) di lavoro, da stipularsi entro 5 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo.
- ◆ La disciplina applicabile ai cfl **autorizzati** in vigenza della disciplina precedente ma **non ancora stipulati** alla data di e.in v. della riforma verrà precisata dalla legge finanziaria per il 2004, quindi entro il 31.12.2003.

**Ai cfl autorizzati e stipulati prima dell'e. in v. della riforma si applica la disciplina previgente** (art. 3 L. 863/84,- art. 8 L. 407/90, art.9 L.n.169/91, art. 16 L. 451/94, - art. 9 bis L.608/96, - art. 15 L.196/97).